



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

pec [disciplinare@indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@indsicilia.legalmail.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2013/2014**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 541 C.D.T. 47**  
**DEL 27 MAGGIO 2014**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE**

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

**AFFARI GENERALI**

Fax 091-6808498

Giattino Fabio  
Lo Nigro Aldo  
Porzio Franco

091 6808 422  
091 6808 421  
091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**COMMISSIONE DISCIPLINARE** Fax 091 6808462

[disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

[disciplinare@indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>CONTABILITA'</b> Fax 091 6808494 - 498
---

Giannopolo Calogero  
Lo Iacono Lia

091 6808 408  
091 6808 428

[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>GIUDICE SPORTIVO</b> Fax 091 6808496
---

Boatta Simona

091 6808 463

[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SEGRETERIA</b> Fax 091 6808497
-----------------------------------

Gatto Maria

091 6808 409

[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

[crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440

[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SETTORE TECNICO</b> Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

<b>TESSERAMENTO LND</b> fax 091 6808498
---

Cutrera Giovanni  
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE</b> Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio  
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE</b> Fax 091 6808498
---

Mistretta Giuseppe  
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@Ind.it](mailto:disciplinare.sicilia@Ind.it)

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

[disciplinare@Indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@Indsicilia.legalmail.it)

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

#### **DEFERIMENTI**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Prof. Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, e con l'intervento dei Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Giulia Saitta e Alessandro Boscarino, si è riunita il giorno 27 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### **Procedimento n° 324/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. STEFANIA AMATO (Presidente Pol. D. Comprensorio Normanno all'epoca dei fatti);  
POL. D. COMPENSORIO NORMANNO

Con nota 6466/766 pf 13-14/MS/vdb del 08 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Sig. Stefania Amato n.q., per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e 8 comma 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. con delibera prot. 62 del 18/12/2013, resa all'esito di ricorso del calciatore sig. Alberto Mondello.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la Pol. D. Comprensorio Normanno, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto alla predetta tesserata quale Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che dalla documentazione in atti non è dato evincere la data esatta di comunicazione alla Società deferita della decisione della Commissione Accordi Economici in questione, al fine di verificare l'avvenuta decorrenza del termine stabilito dalle norme per l'adempimento.

Alla stregua delle superiori considerazioni,

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rinvia all'udienza dell'8 luglio 2014, ore 15,30, disponendo acquisirsi, per il tramite della Procura Federale, la ricevuta postale e la cartolina di ritorno, al fine di accertare la data esatta di comunicazione della decisione in questione alla società deferita da parte della C.A.E.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 325/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ALESSANDRO DE ROSE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.);  
S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l.

Con nota 6460/764 pf 13-14/MS/vdb del 08 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro De Rose n.q., per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato al pagamento, nei termini, di quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. con delibera prot. 73 del 13/01/2014.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al predetto tesserato quale Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 e punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che la Società in questione non ha ottemperato, nel termine stabilito dall'art. 94 comma 11 N.O.I.F., alla citata decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. adottata all'esito del ricorso proposto dal calciatore sig. Christian Milluzzo.

Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. per mesi sei a carico del Sig. Alessandro De Rose, Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., in prosecuzione con precedenti provvedimenti ancora in corso di esecuzione;*

- *Ammenda di € 300,00 oltre a punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato di competenza a carico della predetta Società.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 326/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PAOLO BONAIUTO (Presidente della A.S.D. Sport Club Siracusa già A.S.D. A.C. Palazzolo all'epoca dei fatti);  
A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA già A.S.D. A.C. PALAZZOLO

Con nota 6463/765 pf 13-14/MS/vdb del 08 maggio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Paolo Bonaiuto n.q., per rispondere della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione

Accordi Economici presso la L.N.D. con delibera prot. 42 del 18/12/2013, resa all'esito di ricorso del calciatore sig. Dario De Luca.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la A.S.D. Sport Club Siracusa, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al predetto tesserato quale Presidente.

Le parti deferite hanno fatto pervenire nei termini di rito documenti a discolpa, tuttavia non presentandosi all'udienza dibattimentale benché regolarmente convocate.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che dalla documentazione prodotta ritualmente dalla Società deferita risulta che il calciatore sig. Dario De Luca in data 15/01/2014 ha sottoscritto ricevuta liberatoria del pagamento deliberato dalla Commissione Accordi Economici.

Risulta tuttavia dagli atti ufficiali che il procedimento in questione è stato attivato dal Presidente di questo Comitato Regionale Sicilia con nota del 17/02/2014 alla quale risulta allegata la segnalazione di inadempimento dello stesso calciatore, sottoscritta da quest'ultimo in data 06/02/2014 e quindi successivamente al rilascio della ricevuta liberatoria dallo stesso sottoscritta in favore della A.S.D. S.C. Siracusa in data 15/01/2014. Alla stregua delle superiori considerazioni,

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rinvia all'udienza dell'08/07/2014-ore 15,30-disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l'esatta data in cui è avvenuto il pagamento e l'autenticità della sottoscrizione apposta dal De Luca Dario in calce alla quietanza.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 27 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

#### **Procedimento 231/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Libertas Marsala (918517)

Sig. Occhipinti Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.751 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 alla società Pol. Libertas Marsala (918517);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Occhipinti Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casano Vito, Dascaleanu Ionut, Di Bono Alessandro, Galfano Gianluca, Maggio Dario, Pace Tommaso, Sammartano Giuseppe, Vescovo Fabio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 234/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società NFC Tortorici (918532)

Sig. Calanni Fracono Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.785 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la NFC Tortorici è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 536 CDT 41 del 11/06/2013, applica:

l'ammenda di € 180,00 alla società NFC Tortorici - 918532);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calanni Fracono Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcodia Alessandro, Bivacqua Pierfrancesco, Ciancio Paratore Mattia, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 235/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Nuova Sancis (932857)

Sig. Provenzano Francesco Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.786 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Nuova Sancis è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 04 CDT 01 del 09/07/2013, applica:

l'ammenda di € 480,00 alla società ASD Nuova Sancis (932857);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Provenzano Francesco Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bufalo Angelo, Cucchiara Francesco, Di Martino Andrea, Liotta Luigi, Lorito Francesco, Martello Domenico, Palazzo Antonino, Randazzo Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 236/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Palazzo Adriano (cessate tutte le attività dal 08/10/2013 - 921570)

Sig. Correnti Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.787 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici relativi ai calciatori deferiti, tuttavia recanti data di emissione 05/06/2012 e pertanto esimenti degli addebiti contestati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non dare luogo a procedere nei confronti della società ASD Palazzo Adriano (che ha cessato tutte le attività dal

08/10/2013), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Correnti Salvatore, dei calciatori Cutrone Giuseppe, Rizzuto Giuseppe, Russo Alessio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 237/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Pallavicino (740218)

Sig. Cristofalo Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.788 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici relativi alla s.s. 2012/13 dei calciatori Bruno Andrea e Facioni Emanuele Gioele, nulla opponendo per quanto agli altri calciatori deferiti..

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva degli ulteriori calciatori deferiti. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non procedere nei confronti calciatori Bruno Andrea e Facioni Emanuele Gioele e applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società ASD Pallavicino (740218);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cristofalo Vincenzo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alaimo Giovanni, Barcellona Giuseppe, Cavarretta Claudio, Collura Michele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 238/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Real Adrano (920129)

Sig. Neri Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)



Con nota del 27/01/2014 prot. 11.789 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Real Adrano (920129) è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 04 CDT 01 del 09/07/2013, applica:

l'ammenda di € 600,00 alla società ASD Real Adrano (920129);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Neri Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Lo Gatto Francesco, Messina Salvatore, Santangelo Pasquale, Armenia Michele, Costanzo Salvatore, Cottone Francesco, Furno Ivan, Milazzo Salvatore, Serravalle Giovanni, Tomarchio Agatino, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 239/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Rometta Marea ( dal 11/07/2013 ASD Rometta 935081)

Sig. Occhipinti Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.790 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Rometta Marea ( dal 11/07/2013 ASD Rometta 935081) è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 20 CDT 04 del 30/07/2013, applica:

l'ammenda di € 1.080,00 alla società ASD Rometta Marea ( dal 11/07/2013 ASD Rometta 935081);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Occhipinti Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ansaldo Palmiro, Bombaci Gabriele, Bonanno Antonino, Castagna Gianfranco, Contarini Christian, Di Bella Francesco, Fiorentino Christian, Iacono Marco, Lipari Giovanni, Luppino Gabriele, Morabito Antonio, Paone Antonio, Pastena Raffaele, Pulitano Andrea, Rotondo Nunzio, Saija Salvatore, Siano Luca, Smedile Dario, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 240/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD S. Alfio Calcio (918024)

Sig. Emanuele Alessandro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.791 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD S. Alfio Calcio (918024) è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 13 CDT 03 del 23/07/2013, applica:

l'ammenda di € 1.440,00 alla società ASD S. Alfio Calcio (918024);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Emanuele Alessandro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Asaro Dennis, Belfiore Antonio, Bonanno Alessandro, Caramanna Paolo, Chines Giovanni, Cicoria Diego, Coco Gianmarco, Emanuele Dario, Festa Rinaldo, Gennaro Andrea, Grasso Giovanni, Licciardello Antonio, Mauro Marco, Musumeci Antonino, Pavone Orazio, Rapisarda Enrico, Sciuto Anthony, Sorbello Marco, Testa Giuseppe, Torrisi Giuseppe, Tripodi Roberto, Trovato Davide, Valastro Giovanni, Virgitto Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento 241/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD S. Caterina Villarmosa (dal 07/11/2013 cessate tutte le attività - 918024)

Sig. Inglisa Marco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/01/2014 prot. 11.792 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD S. Caterina Villarmosa dal 07/11/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Inglisa Marco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amoroso Walter, Arena Salvatore, Giordano Giuseppe, La Placa Pascal, Lo Porto Francesco, Rovelli Salvatore, Speranza Vincenzo, D'Agostino Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/05/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**